



UNI EN ISO9001:2008
CERT. 9175.STRQ



Registration number
IT - 43243



UNI EN ISO9001:2008
CERT. 9175.STQE



Registration number
IT - 69156

IL CASO SARAS - LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Per il GUP dei cartelli di pericolo avrebbero potuto salvare i tre operai morti il 26 maggio 2009 nella raffineria SARAS di Sarroch (CA).

All'assenza di adeguata segnaletica va ad aggiungersi la mancata formazione dei lavoratori e sui rischi e sulle corrette procedure di pronto soccorso dei due operai che cercarono invano, andando incontro alla morte, di salvare il primo operaio che si era calato nella cisterna priva di ossigeno.

Secondo il GUP, la condotta del primo operaio è *"riconducibile, indubbiamente, a un'inosservanza da parte del lavoratore delle procedure di organizzazione e sicurezza e delle direttive che gli erano state impartite"*. *"Tale circostanza però non implica che specifiche misure di segnalazione dei pericoli sarebbero state verosimilmente inefficaci, perché altro è un divieto di accesso o una misura organizzativa, altro una segnalazione di pericolo"*.

Ciò detto, dato che certamente l'operaio non entrò nella cisterna perché *"animato da intenzioni suicide"*, se qualcuno lo avesse informato dell'assenza di ossigeno *"il tragico evento non si sarebbe verificato"*.

Come anticipato nel precedente articolo sull'argomento, la società SARAS Raffinerie Sarde S.p.A. non pagherà per la morte dei tre operai - ai quali vanno purtroppo ad aggiungersi altre morti bianche sempre nella raffineria, prima e dopo il 2009 - perché *"il modello organizzativo e di gestione della sicurezza era valido, le regole c'erano e non è emersa alcuna iniziativa ad accelerare o a semplificare le procedure di lavorazione all'interno della raffineria di Sarroch in quanto il reato non fu commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente"*.

La condanna a **due anni di reclusione** - con sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili - **per omicidio colposo plurimo per violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro** è stata irrogata nei confronti di:

- del Direttore Generale;
- del Direttore dello stabilimento;
- del Rappresentante Legale dell'impresa d'appalto in cui lavoravano le vittime.